

La Corte ha così motivato: "Muovendo da una compiuta ed articolata ricostruzione, alla stregua delle disposizioni di CNL, della disciplina delle retribuzioni dei segretari comunali - ed evidenziando il carattere derogatorio della previsione rispetto al principio della non debenza dei diritti di rogito - la Sezione regionale sottolinea come detta deroga "trovi giustificazione in presenza di segretari comunali che, per fascia di appartenenza e per numero di abitanti dell'ente territoriale di titolarità, non godano di trattamento economico equiparato a quello dirigenziale". Individuando la ratio della disposizione in parola in un contemperamento di interessi "che, a fronte delle esigenze di maggiori entrate degli enti, vede recessivo quello particolare del segretario comunale, fatta salva l'ipotesi della fascia professionale e della condizione economica che meno garantisce il singolo segretario a livello retributivo", a superamento dell'orientamento surrichiamato, ritiene la Sezione che il diritto di rogito spetta esclusivamente ai segretari di comuni di piccole dimensioni collocati in fascia C mentre non spetti "ai segretari che godono di equiparazione alla dirigenza, sia essa assicurata dalla appartenenza alle fasce A e B, sia essa un effetto del galleggiamento in ipotesi di titolarità di enti locali privi di dipendenti con qualifica dirigenziale" (cfr deliberazione Sezione regionale di controllo per il Lazio, 21/2015/PAR, cit.).

Tale più rigorosa lettura è, ad avviso della Sezione, condivisibile atteso che la stessa, coerente con il quadro normativo - e contrattuale - regolatore della materia, appare idonea, per un verso, a non frustrare le finalità perequative sottese al comma 2 bis e, per altro, a garantire gli effetti, anche finanziari, avuti in considerazione dal legislatore (cfr. nota di lettura Senato - A.S. 1582).

D'altro canto, in una più generale visione di sistema, giova evidenziare come tale ipotesi ricostruttiva si coniughi con la tendenza della legislazione a ricondurre entro ristretti limiti le fattispecie che importino deroghe, o comunque temperamenti, rispetto al fondamentale principio di omnicomprensività della retribuzione".

Tuttavia tale interpretazione si scontra con il tenore letterale del dettato normativo, che espressamente estende i diritti di segreteria a due categorie di segretari e non ai soli appartenenti alla fascia senza lasciare spazio alcuno o lacune da riempire con attività eseguita dell'interprete.

Alla luce della formulazione letterale della norma in discorso, si ribadisce come "il legislatore abbia previsto due distinte ipotesi legittimanti l'erogazione di quota dei proventi: 1) la prima, quella dei segretari preposti a comuni privi di personale con qualifica dirigenziale, fattispecie in cui non rileva la fascia professionale in cui è inquadrato il segretario preposto e la seconda, quella dei segretari che non hanno "qualifica dirigenziale", in cui l'attribuzione di diritti di rogito è ancorata allo status professionale del segretario preposto, prescindendo dalla classe demografica del comune di assegnazione: la disposizione, per tanto, si riferirebbe ai segretari comunali appartenenti alla fascia C il cui trattamento tabellare stipendiale non è equiparato a quello tabellare del personale dirigente del comparto Regioni-Autonomie locali e che, per fascia professionale, non sarebbero equiparabili a personale con qualifica dirigenziale". (Corte dei Conti, sez. di controllo per la Regione Sicilia, deliberazione n. 194/2014/PAR. Cfr. anche Corte dei Conti,

